



Ciclo di n. 2 Convegni sulla VAS

Seconda giornata

25 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.30

**LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI**

La pianificazione delle aree idonee a terra e a mare

Arch. Sonia Occhi

Referente del Gruppo Istruttore 3 della SCVAS

**Regolamento (UE) 2022/2577
che istituisce il quadro per
accelerare la diffusione delle
energie rinnovabili**

**Interesse pubblico prevalente e interesse per la salute e
la sicurezza pubblica** dei progetti di energia rinnovabile
(articolo 3)

Misure per accelerare la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili attraverso **l'accelerazione delle procedure
autorizzative** di particolari tecnologie e progetti

**Articolo 6 - Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e
la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema:**

*Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di
stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile
nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12,
paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione
che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa
infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli
Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia
stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.*

Articolo 6

VELOCIZZAZIONE

=

ESENZIO DA VIA

se

in **AREA IDONEA**

SOTTOPOSTA A

VAS

Direttiva (UE) 2023/2413
(RED III)

Modifica la Direttiva (UE) 2018/2001 relativa alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)

In vigore dal 20 novembre 2023

Dev'essere recepita dagli Stati Membri entro il 21 maggio 2025

- Prevede un regime permanente e a lungo termine per accelerare le procedure autorizzative.
- **Semplificazioni** previste: “aree idonee” o “**zone di accelerazione**” e **procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni** per impianti FER.
Zone di accelerazione = luoghi o zone terrestri, marine o di acque interne designate come “adatte” alla installazione di impianti FER. Devono essere designate entro il 21 febbraio 2026, mediante uno o più piani con discipline normative e mappatura coordinata.
- Recepimento entro il 21 maggio 2025 tranne alcune disposizioni sulle procedure autorizzative da recepire anticipatamente al 1° luglio 2024.

Regolamento 2024/223

Modifica il Regolamento (UE) 2022/2577 (misure per accelerare il ritmo di diffusione delle FER) la cui vigenza era prevista per un periodo limitato.

La Commissione ha evidenziato il valido contributo del Regolamento 2577 ad accelerare il ritmo di diffusione delle FER e ha ritenuto necessario prorogare l'applicazione di quelle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 che hanno dimostrato il potenziale maggiore di accelerazione immediata delle FER (e non previste nella Direttiva 2018/2001 attuata con il D.Lgs. 199/2021).

- Tra le misure più efficaci vi è il concetto di **interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica dei progetti FER** (eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente, che non possono essere mitigati o compensati).
 - Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2577 è stato prorogato fino al 30 giugno 2025.Al tempo stesso, va mantenuta la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti.

**DM 10/09/2010, attuativo
dell'art. 12 D.lgs. 387/2003**

Aree idonee e aree non idonee

Casi di regioni che sono intervenute:

- **Toscana:** **Toscana:** L.R. 11/2011- “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”, Art. 7 (perimetrazione) e geoportale con perimetrazione aree non idonee per fotovoltaico
- **Sicilia:** Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 10/10/2017 - ha delineato i criteri di individuazione delle aree non idonee in relazione al solo eolico
- **Emilia-Romagna:** Delibera 13/02/2023, n. 214 - *Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*
- **Puglia:** con Regolamento 24/2010 sono state recepite le LLGG ministeriali del 2010 definendo le aree non idonee; le stesse sono state inserite nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (sottoposto a VAS)

**D.lgs 199/2021 di Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001
(RED II)**

Articolo 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

- **Comma 1:** con uno o più decreti **sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti FER.
Decreti da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
Entro i successivi 180 giorni, le Regioni, con proprio **provvedimento normativo**, individuano tali aree idonee.

**D.lgs 199/2021 di Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001
(RED II)**

Articolo 20 - Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

- **Comma 8: nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte di Regioni e Province autonome, sono considerate aree idonee:**
 - Siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% ...;
 - Siti oggetto di bonifica;
 - Cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale...;
 - Siti e impianti di FSI, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali;
 - Siti e impianti delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte di ENAC);
 - Per impianti fotovoltaici e di produzione di biometano, in assenza di vincoli ex D.Lgs 42/2004:
 - 1) aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, SIN, cave e miniere;
 - 2) aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le aree agricole entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3) aree entro 300 m dalle autostrade;
 - fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree non vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

**D.lgs 199/2021 di Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001
(RED II)**

Articolo 23 - Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee

Comma 2: sono considerate idonee le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di Gestione dello Spazio Marittimo (PGSM)

Nelle more dell'adozione del PGSM **sono comunque considerate idonee:**

- le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
- i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria.

**DECRETO LEGGE N. 13 DEL
24/02/2023 (PNRR TER)**

**Il Regolamento 2022/2577 è stato recepito dal D.L.
13/2023 (PNRR ter) convertito in Legge n. 41 del
21/04/2022**

Art. 47, comma 1 bis: In conformità alle disposizioni di cui all'**articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 ... sono esentati dalla VIA:**

- a) i progetti di **impianti fotovoltaici** con potenza complessiva **sino a 30 MW**, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi
- b) i progetti di impianti per lo **stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili**, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi
- c) i progetti di **rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti**, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, **SENZA** variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, **sino a 50 MW**
- d) i progetti di **repowering di impianti eolici**, **SENZA** variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, **sino a 50 MW**
- **ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 199/2021, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS**

**DECRETO LEGGE N. 13 DEL
24/02/2023 (PNRR TER)**

**Il Regolamento 2022/2577 è stato recepito dal D.L.
13/2023 (PNRR ter) convertito in Legge n. 41 del
21/04/2022**

In conformità alle disposizioni di cui all'**articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577** sono **esentati dalla VIA:**

- e) i progetti di impianti FER offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW
- **ricadenti**, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **nelle aree individuate dal PIANO DI GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO, già sottoposti positivamente a VAS**

Eolico (galleggiante e non), fotovoltaico, energia da moto ondoso

**ACCELERAZIONE
ONSHORE**



Procedure autorizzative (esenzione VIA)

Individuazione **AREE IDONEE sottoposta a VAS**

UE

IT

**Regolamento
2022/2577 e
Regolamento 2024/223**

**Direttiva RED III
2023/2413 (modifica
Dir. 2018/2001 RED II**



D.lgs 199/2021 di
Attuazione Direttiva
2018/2001 (RED II)

PNRR ter DL 13/2023



DECRETO AREE
IDONEE

*Manca l'individuazione
del livello di
pianificazione*

REGIONI


PROVINCIE
COMUNI

PROVVEDIMENTO
NORMATIVO AREE
IDONEE

PIANI


PIANI

VAS



ESENZIONE VIA = ACCELERAZIONE

**ACCELERAZIONE
OFFSHORE**



Procedure autorizzative (esenzione VIA)
Individuazione AREE IDONEE sottoposta a VAS

UE

**Regolamento
2022/2577 e
Regolamento 2024/223**


**Direttiva RED III
2023/2413 (modifica
Dir. 2018/2001 RED II)**




IT

D.lgs 199/2021 di
Attuazione Direttiva
2018/2001 (RED II)

PNRR ter DL 13/2023




MIT



ESENZIONE VIA = ACCELERAZIONE

Il concetto di accelerare il ritmo di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, che sono considerate dalla normativa unionale di interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica, attraverso l'accelerazione delle procedure autorizzative, che consiste in una esenzione dalla VIA, **è condizionato al fatto che le FER siano individuate in AREE IDONEE e che tali aree abbiano superato un percorso di VAS** (art. 6 del Regolamento 2022/2577).



Grazie per l'attenzione